

STATUTO

**NUOVA ASSISTENZA
COOPERAZIONE
ORGANIZZAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA
SAVONAROLA 56

Numero REA: AL - 168616

Codice fiscale: 01542380066

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "C" al numero 38431 di Raccolta	
	STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 (Denominazione e sede) E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata: "NUOVA ASSISTENZA COOPERAZIONE ORGANIZZAZIONE COOPERATIVA SO- CIALE" siglabile "NACO COOPERATIVA SOCIALE". La Cooperativa ha sede nel Comune di Alessandria. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am- ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre- sentanze su tutto il territorio nazionale. Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà es- sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina- ria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa, senza finalità di lucro, si prefigge lo scopo mutualistico di conseguire la continuità di occupazione lavo- rativa dei cittadini attraverso la gestione dei servizi So- ciali, socio-sanitari, sanitari, assistenziali, riabilitativi ed educativi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 08.11.91 n. 381 e sue modifiche ed integrazioni. La Coopera- tiva si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrati- cità, la pluralità multietnica e di genere, l'impegno, l'e- quilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato e costruttivo rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La Cooperativa, per poter realizzare nel miglior modo gli in- teressi dei Soci e della collettività, si ripropone di coope- rare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale e con tutti i soggetti pubblici e privati che condividano i presupposti statutari. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi Sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, in special modo volontari e fruitori dei servizi alla persona, attuando in questo modo, grazie all'apporto di tutti/e i/le Soci/e, l'autogestione responsabile dell'Impre- sa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente Soci lavoratori retribuiti, dando oc- cupazione lavorativa ai Soci alle migliori condizioni econo- miche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i Soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	

autonoma o in qualsiasi altra forma. Al fine della qualifica-
zione di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa
ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo, rispetto al Capitale effettivamente
versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti ri-
spetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i Soci con eccezione di
quelle divisibili e limitatamente per i Soci finanziatori di
casi Sovventori nei casi di legge;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperati-
va, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale
e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi, per realizzare le
finalità statutarie.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

La Cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha
per oggetto:

1) la gestione di soggiorni per persone anziane e/o ammalate,
anche non autosufficienti e/o minori, comunità alloggio, co-
munità psichiatriche, centri di assistenza alle persone mi-
granti, centri di riabilitazione per persone ex-detenute, ca-
se famiglia, centri diurni e più in generale tutte le atti-
vità socio-educative e socio-sanitari assistenziali, in via
temporanea e continuativa, nonché lo svolgimento delle atti-
vità connesse di pulizia, sanificazione, lavanderia e risto-
razione con somministrazione di alimenti e bevande al pubbli-
co;

2) la fornitura di servizi di assistenza sanitaria, educati-
va, psicologica, assistenza alla persona ed infermieristica,
anche domiciliare, a favore degli anziani e più in generale
delle persone svantaggiate;

3) la stipula di convenzioni con gli Enti territoriali al fi-
ne di gestire in collaborazione con questi servizi Socio as-
sistenziali di pubblica utilità, anche con l'impiego di Soci
volontari che prestino la loro attività gratuitamente;

4) l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare a
portatori di handicap, tossicodipendenti, ex carcerati, mino-
ri e famiglie in difficoltà, garantendone la cura, la sorve-
glianza fisica e psichica; la prestazione dell'assistenza di
cui sopra può essere estesa anche in caso di degenza presso
ospedali, case di cura, comunità, soggiorni di villeggiatura;

5) la prestazione alle famiglie di servizi atti all'educazio-
ne del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in
stato di bisogno anche temporaneo;

6) la promozione del recupero psichico e Sociale degli ex de-

	genti degli ospedali psichiatrici e dei degenti in strutture idonee al trattamento di patologie psichiatriche; 7) la gestione degli asili nido e dei centri diurni per minori; 8) la promozione della formazione dei Soci o di terzi, allo scopo di ampliare la qualificazione e l'informazione del settore, in particolare con l'istituzione e la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento per operatori del settore Socio assistenziale, con particolare riferimento ad attività di ricerca scientifica e di scienze umane e di pubblicistica e informazione connessa agli scopi statutari, anche costituendo appositi centri di formazione abilitati al rilascio di attestati e diplomi autorizzati e/o finanziati dalle Pubbliche Istituzioni e gestendo in proprio attività di informazione e produzione di testi, anche tramite testate giornalistiche; 9) la promozione dell'educazione alimentare per la corretta tutela della salute o per la prevenzione delle malattie; 10) la gestione di strutture pubbliche o private di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanze marine e montane, campeggi, sia per giovani che per adulti ed anziani e lo svolgimento di tutte le attività atte a prevenire stati di disagio Sociale, ivi compresi carcerati ed ex carcerati ovvero persone la cui pena è stata convertita in attività di pubblica utilità e lavori socialmente utili; 11) la partecipazione in Cooperative Socio assistenziali e Sociali in genere, come previsto dall'articolo 11 della legge 381 dell'8 novembre 1991. In particolare la Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può assumere interesse e partecipazioni nelle Cooperative Sociali e in altre Società e Imprese che svolgono attività simili e comunque complementari ai suoi scopi sociali anche partecipando alla loro costituzione e può associarsi ad altre Cooperative, Consorzi ed Enti pubblici o privati per rendere più efficace la propria azione. La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto Sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. Il finanziamento dei Soci risulterà per la sua re-

	stituzione compreso gli eventuali interessi maturati e non erogati; detti interessi devono essere specificatamente previsti con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, con validità annua e da rinnovarsi nelle annualità seguenti. Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione può essere postergata la restituzione rispetto alla liquidazione dei crediti privilegiati verso i Soci Lavoratori e verso gli Istituti Bancari e finanziari che abbiano acceso mutui ipotecari. Il finanziamento Soci ed eventuali interessi oggetto di postergazione potranno comunque essere restituiti quando risulti accantonata, anche con strumenti finanziari, l'equivalente delle somme da postergarsi. La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare programmazioni pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	TITOLO III SOCI E AZIONI Art. 5 (Numero e requisiti dei Soci) Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di Soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali. 1. Possono acquisire la qualifica di Soci prestatori o cooperatori le persone fisiche che possono contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali attraverso la loro attività lavorativa nei limiti stabiliti dalla legge, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. 2. Possono essere Soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, partecipando continuativamente e a titolo volontario a iniziative della Cooperativa. 3. Possono acquisire la qualifica di Soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote azionarie di capitale Sociale al fine di partecipare finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero minimo di azioni da acquisire a tal fine è costituito da blocchi con un valore minimo di 1000 (mille) azioni e con ogni azione al valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); qualora il numero delle azioni diminuisca (anche per vendita/gestione/rimborso di parte del capitale Sociale posseduto) al di sotto della soglia suddetta il Socio perde la qualifica di Socio sovventore, restando comunque Socio volontario della Cooperativa Sociale stessa, qualora non ricostituiscia il suo capitale azionario minimo entro il compimento del secondo esercizio finanziario succes-	

sivo alla riduzione sotto soglia. Il Socio Sovventore in possesso di azioni superiori al limite minimo di 1000 (mille) di cui sopra, potrà vendere/cedere/ottenere il rimborso delle azioni eccedenti il numero minimo mantenendo comunque la qualifica di Socio sovventore. Qualora il Socio sovventore acquisisca le caratteristiche di Socio prestatore/cooperatore o volontario è iscritto d'ufficio a tale categoria nulla mutandosi dei suoi diritti patrimoniali.

Possono essere Soci anche le persone giuridiche i cui statuti non confliggano con il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali. Nel caso di specie i loro rappresentanti espressamente delegati potranno al pari dei Soci fare parte degli Organismi amministrativi.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere Soci coloro persone fisiche o giuridiche che esercitano in proprio imprese identiche od affini in effettiva concorrenza, o partecipano a Società che, per l'attività svolta, si trovino nella medesima effettiva concorrenza con la Cooperativa (non valendo quanto ut supra per le Imprese del Terzo Settore). Tale valutazione di incompatibilità a Socio sarà di esclusiva e motivata valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta opportunamente documentata.

Se trattasi di persone fisiche l'istanza dovrà contenere in via esemplificativa:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il Socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende eventualmente svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 38 e seguenti del presente Statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Le dichiarazioni di cui sopra, con esclusione del punto b) e c), possono essere unificate in un'unica dichiarazione di ri-

chiamo esplicito al presente articolo dello Statuto. Se trat-

tasi di persone giuridiche quali Cooperative, Società di per-
sone o di capitali, Associazioni od Enti, oltre a quanto pre-
visto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle
persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica
e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-
tiva deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione de-
gli Amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-
zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci. Pro-
cedura analoga si svolgerà per gli Aspiranti soci persone
giuridiche, con l'eccezione delle Imprese del Terzo settore
per le quali varrà la semplice richiesta di iscrizione debi-
tamente sottoscritta da chi ne abbia titolo accompagnata alla
documentazione che comprovi la particolare natura giuridica.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del libro Soci
in base alla categoria di appartenenza.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministra-
zione entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione e
comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego la par-
te interessata può chiedere che sull'istanza si pronunci
l'Assemblea, la quale delibera in merito, con decisione inap-
pellabile, in occasione della sua prossima convocazione.

Art. 7 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i So-
ci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regola-
menti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi so-
ciali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini
fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-
stratori;
- dell'eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari In
mancanza dei suddetti versamenti nei tempi prescritti, la do-
manda a Socio si intende non presentata.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci
è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domici-
lio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione
della relativa comunicazione all'Amministrazione, da effet-
tuarsi con lettera raccomandata o Pec o mail.

Art. 8 (Azioni)

Il capitale Sociale è variabile ed è diviso in azioni del va-
lore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgo-
la zero zero). Salvo i casi espressamente previsti ciascun

	Socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. In fase di applicazione del presente Statuto, come modificato con Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023 le azioni verranno automaticamente ripartite e assegnate sulla base del valore di cui ut sopra. Il nuovo Socio deve sottoscrivere almeno una azione del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) per assumere la qualifica di volontario o di prestatore ed almeno 1.000 (mille) azioni, o multipli, se intende acquisire la qualifica di sovventore. Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire in via definitiva il numero delle azioni e le modalità di versamento. In caso di mancato versamento la domanda di ammissione a Socio si intenderà non presentata. Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti Sociali consegue all'iscrizione nel libro dei Soci. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori. Se tale cessione avviene fra Soci è sufficiente la previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione per la registrazione a Bilancio. La cessione di azioni fra Soci è sempre possibile con la precedente comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Le azioni possono essere cedute o acquistate, liberamente a valore inferiore o in ogni caso a valore superiore a quello di libro. La cessione a terzi non Soci a prezzi liberamente concordati tra le parti, deve essere sempre autorizzata preventivamente dal Consiglio Di Amministrazione. Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni a Terzi non Soci deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6. Sulle cessioni di quote azionarie a terzi non Soci vige il diritto di prelazione da parte degli altri Soci in ragione dei dietimi posseduti e della Cooperativa stessa con privilegio di priorità per delibera consigliare. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione che concede o nega l'autorizzazione e che da atto dell'eventuale esercizio o della rinuncia al diritto di prelazione, deve essere comunicato al Socio cedente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente, purchè dotato dei requisiti richiesti, in una delle categorie indicate nel presente Statuto. Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione alla cessione delle quote azionarie possedute deve essere motivato. Contro il diniego gli interessati possono proporre opposizione avanti gli Arbitri, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego all'iscrizione di un nuovo Socio	

	il Consiglio può provvedere ad indicarne altro gradito ovvero deliberare di rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni entro l'esercizio finanziario in cui è avvenuta la negazione alla vendita. Pur essendo il Socio Sovventore inscrivibile a sua richiesta e se ne concorrono i requisiti ad altra categoria di Soci, la presente norma varrà erga omnes per tutti i Soci con i requisiti per essere Soci Sovventori. Art. 9 (Recesso del Socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il Socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi Sociali; c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata anche a mano o Pec o Mail alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla in occasione del primo Consiglio di Amministrazione utile. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne comunicazione al Socio, mediante raccomandata anche a mano, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Assemblea e, in caso di ulteriore diniego, agli Arbitri. Il recesso ha effetto a decorrere dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci. Il rimborso del Capitale azionario avverrà entro il completamento dell'esercizio successivo in cui il recesso è stato accettato, come limite temporale massimo ad esclusiva ragione del Consiglio di Amministrazione. La stessa clausola prevista per i Soci receduti varrà per rimborso finanziamento soci ed eventuali interessi correlati, fatte salve le prescrizioni di privilegio verso altri titoli di debito di cui al presente Statuto ed al Codice Civile. Le determinazioni relativamente alle tempistiche e modalità del rimborso di cui ut supra (azioni, finanziamento Soci e relativi interessi maturati) saranno ad esclusivo carico del Consiglio di Amministrazione che deliberandole ne determinerà il tempo di applicabilità e le modalità di applicazioni alle varie categorie di Soci. In mancanza della specifica delibera varranno le regole del presente Statuto. Art. 10 (Esclusione) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che: a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di Soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei Soci alla compagine Sociale sono i seguenti: - per i Soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa; - per i Soci volontari: la	

	prestazione gratuita della propria opera a favore della Co-	
	operativa, nel corso di ciascun anno; - per i Soci sovventori: la conservazione del valore complessivo azionario detenuto richiesto per l'ammissione; b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti della Cooperativa, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli Amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i Soci tali da compromettere il normale ed ordinato svolgimento delle attività Sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto Sociale; e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti, gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative Sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta due Assemblee consecutive e non avendo avuto cura di delegare altro socio alla partecipazione, condizione sufficiente e non esclusiva; g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al Socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Pec o Mail. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esclusione da Socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici in essere e del rapporto di lavoro.	
	Art. 11 (Morte del Socio) In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12. Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori della decadenza da socio medesimo. La tempistica relati-	

	va al rimborso agli aventi titolo di capitale, finanziamento	
	Soci ed eventuali interessi acquisiti per diritto ereditario decorre dall'iscrizione a Libro Soci della rinuncia a divenire Socio della Cooperativa medesima, iscrizione che avverrà al completamento di tutte le procedure necessarie previste dal presente Statuto. Nel caso che l'erede desideri subentrare nella posizione del de cuius deve inoltrare istanza all'Amministrazione, nelle forme e con la documentazione prescritte per i nuovi Soci. Art. 12 (Rimborso delle azioni) I Soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del Socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni. Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del Socio, nei tempi e nei modi di cui al recesso Socio, e a decorrere dall'iscrizione a libro soci della rinuncia a divenire socio della Cooperativa o a decorrere dall'iscrizione a libro Soci della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione ne abbia negato il gradimento al subentro (che verrà trattato come negazione a ingresso di nuovo Socio secondo quanto ai capoversi precedenti). I Soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 sub n.b/g oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal Socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies, comma 3, c.c. La restituzione dell'eventuale finanziamento Soci, integrata dagli interessi maturati, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa verifica che non sussistano eventuali vincoli o impedimenti quali postergazione, pignoramenti, pegni a garanzia, ecc. Il pagamento deve essere fatto secondo i modi e i tempi di cui ai precedenti capoversi con le limitazioni di specie. Nel caso di specie la tempistica del rimborso sarà esclusivamente quella prevista dai termini massimi del qui presente Statuto. Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati) Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del Socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge. La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai	

	limiti di cui all'art. 1243 c.c.
	Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa continua a rispondere verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati; nello stesso modo sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del Socio defunto. TITOLO IV SOCI SOVVENTORI Art. 14 (Soci sovventori) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59. Art. 15 (Conferimento e azioni dei Soci sovventori) I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. Ogni Socio, per acquisire la qualifica di sovventore, deve sottoscrivere un numero minimo di 1.000 (mille) azioni. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. Art.16 (Alienazione delle azioni dei Soci sovventori) Le azioni dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Le norme che regolano il trasferimento delle azioni sono specificate all'art. 8 del presente Statuto, con l'eccezione relativa al trasferimento fra Soci di cui ai precedenti capoversi Art. 17 (Deliberazione di emissione) L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al Socio sovventore nelle Assemblee della Cooperativa sono attribuiti 1 voto se persona fisica e 5 voti se persona giuridica. In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci iscritti a Libro arrotondati per difetto. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei

	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dalle altre categorie di Soci. Il Consiglio di Amministrazione può comunque accettare la candidatura e rendere Soci sovventori nuovi soggetti, autorizzando l'iscrizione all'albo Soci nell'apposita sezione, in presenza di richieste di recesso di Soci sovventori conferendo azioni nella misura non superiore a quelle precedente Il Consiglio di Amministrazione può inoltre trasferire Soci sovventori in altre categorie associative qualora le risultino prevalenti le caratteristiche dei nuovi rapporti instaurati, conservando i diritti patrimoniali dei trasferiti. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 18 (Recesso dei Soci sovventori) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea se stabilito in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito degli altri Soci, in quanto compatibili con la natura del rapporto. TITOLO V AZIONE DI PARTECIPAZIONE - OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI Art. 19 (Azioni di partecipazione Cooperativa) Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 52/92. In tal caso la Cooperativa può emettere le azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione Cooperativa, possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento virgola zero zero). Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	

nominale. La riduzione del capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa, determina: - l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; - la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea; - i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei Soci sovventori. I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sono obbligati: a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti inerenti, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART.20 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblies dei Soci dalla legge e dal presente Statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa, quando lo ritengano necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea speciale delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. L'Assemblea speciale può delegare un proprio rappresentante, eletto a maggioranza, ad esaminare i libri Sociali e chiederne estratti e ad assistere alle Assemblies dei Soci, con ruolo consultivo, senza diritto di voto.

Art. 21 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 22 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c. In tal caso, con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti: · l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario; · le modalità di circolazione; · i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; · il termine di scadenza e le modalità di rimborso. All'Assemblea speciale delle categorie detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto

ed al relativo rappresentante si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)
Sono organi della Cooperativa:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci;
d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

Art. 24 (Convocazione e Competenze)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata tanto in forma ordinaria che in forma straordinaria su decisione del Presidente o del Consiglio di amministrazione o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci. Tutti gli iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.
ASSEMBLEA ORDINARIA: l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale per deliberare in merito a: esame e approvazione del bilancio; § eventuale rinnovo delle cariche Sociali di competenza; § le eventuali modifiche dei regolamenti della Cooperativa e tutte le questioni attinenti alla gestione Sociale. L'Assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli Amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio. Modalità di convocazione: sia per l'Assemblea ordinaria che per l'Assemblea straordinaria la convocazione è comunicata mediante lettera raccomandata anche a mano o via Pec o via mail con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno otto giorni prima dell'adunanza. La raccomandata può essere sostituita da fax, inviati all'indirizzo annotato nel libro dei Soci. Tale indicazione è obbligatoria per i Soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede Sociale, purché in Italia. Numero legale e delega: le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite con la partecipa-

	zione in prima convocazione della metà più uno dei Soci, in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, di competenza dell'Assemblea Straordinaria, occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti tanto in prima quanto in seconda convocazione. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. Gli Amministratori in carica non possono assumere deleghe. Presidente e Segretario d'Assemblea: l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente. In casi eccezionali può fungere da Segretario un Notaio. Art. 25 (Intervento e voto) Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei Soci. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea anche le eventuali categorie di azionisti e finanziatori privi di diritto di voto. L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro Socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun Socio non può rappresentare più di tre altri Soci, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati audio/video a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. È consentita la partecipazione su piattaforma internetica nel caso di impedimenti per ragioni sanitarie e di ordine pubblico di accesso alla sede Assembleare, del che si darà notizia nella convocazione Ciascun Socio ha diritto di voto nella misura appresso specificata: - 1 (un) voto per il Socio volontario; - 1 (un) voto per il Socio prestatore; - 1 (un) voto per il Socio sovventore; - 5 (cinque) voti per il Socio sovventore persona giuridica. Il Consiglio di Amministrazione in occasione della approvazione	

della proposta di bilancio può stabilire che i soci sovventori con piu' di mille azioni vedano raddoppiata la quota di voti spettante e per un esercizio finanziario, pur nei limiti complessivi di rappresentanza di un terzo dei voti totali assemblearie e fino alla successiva seduta di bilancio.

Art. 26 (Presidente e verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal Vice-Presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti al momento della votazione, fatti salvi quorum specifici stabiliti nel presente statuto. Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'Assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto. La verifica del persistere del numero legale durante lo svolgimento dei lavori può essere richiesta al Presidente solo dopo il completamento della discussione e della votazione del punto dell'ordine del giorno in esame. L'eventuale risultato negativo della verifica determina la sospensione dell'Assemblea e il rinvio dei punti all'ordine del giorno non ancora trattati, mentre mantengono la loro piena efficacia le deliberazioni assunte fino a quel momento.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 28 (Consiglio di Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri da 3 (tre) a 7 (sette). L'Assemblea ordinaria elegge gli Amministratori, scegliendoli tra i Soci persone fisiche oppure tra le persone indicate dai Soci persone giuridiche, e comunque esclusiva-

mente tra i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre

mesi e che non abbiano comunque debiti verso la Cooperativa. Gli Amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi Societari consecutivi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario e il Vice Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea.

Art. 29 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega nonché i compensi. Gli organi delegati, quando richiesti, devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Consiglieri Delegati, precisandone i poteri di amministrazione e di rappresentanza, i compensi professionali ed il loro modo di operare. La carica di Presidente e quella di Vice Presidente non sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato. Il Consiglio inoltre, può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi, nonché nominare direttori tecnici, finanziari e sanitari anche fra i suoi componenti determinando funzioni e compensi. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori "ad negotia" conferendo loro parte dei propri poteri con chiara determinazione e la firma sociale limitatamente ai poteri conferiti. La nomina di procuratori, per affari specifici sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa preferibilmente scegliendo per gli incarichi Soci della Cooperativa stessa. La nomina di General Contractor per affari specifici sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa preferibilmente scegliendo per gli incarichi Soci della Cooperativa stessa ovvero soggetti terzi giuridici a cui la Cooperativa medesima partecipi.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,

	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi di particolare urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; 2) che sia effettivamente possibile al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, se necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 31 (Integrazione del Consiglio) In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, i rimanenti provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.. In caso di sopravvenuta mancanza di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria Amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla propria sostituzione. Art. 32 (Compensi agli Amministratori) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, dopo aver informato il Collegio Sindacale e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta ai membri del Comitato Esecutivo e dei Consiglieri delegati. L'Assemblea può riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato e il pagamento di royalties per la realizzazione di operazioni economiche e finanziarie particolarmente favorevoli alla Cooperativa. Art. 33 (Rappresentanza) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati e ai Direttori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente,	

	la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'im-	
	pedimento del Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a professionisti esterni, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. La rappresentanza della Cooperativa spetta anche ai Procuratori e al Segretario se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Il Consiglio di Amministrazione nomina, di norma, un Direttore di Struttura con i compiti e le funzioni stabilite per legge per i Direttori di RSA o strutture sociosanitarie del comparto (eventualmente più Direttori di Struttura se le medesime sono più di una), un Direttore Sanitario nei casi previsti per legge (o più di uno qualora le Strutture socio-sanitarie siano più di una) e un Direttore Finanziario-Amministrativo definendone compiti e deleghe operative; per tutti i Direttori determina il compenso e gli aspetti contrattuali del rapporto con la Cooperativa. E' facoltà del Consiglio nominare Vice Direttori, stabilendone il compenso. La carica di Direttore e Vice Direttore sono compatibili con le altre cariche sociali, compresa quella di Segretario. COLLEGIO DEI SINDACI Art. 34 (Collegio Sindacale) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comune nominato, si compone di norma di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, obbligatoriamente composto per intero da professionisti iscritti all'Albo Revisori dei Conti, esercita anche il controllo contabile. In mancanza della nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di un Collegio arbitrale per i casi di specie non rientranti nelle previsioni dell'articolo 39 del presente Statuto, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Collegio arbitrale. L'assemblea dei soci della cooperativa potrà con delibera motivata scegliere la nomina di un unico sindaco e di un unico supplente. TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI Art. 35 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale Sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai Soci, rappresentati da azioni del valore nominale almeno di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non	

possono essere superiori ai limiti di legge. 2) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione Cooperativa. b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 36 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti; c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente art. 8; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita Sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 36 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio Sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella Nota Integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992; d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le Cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le Cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari. Unitamente al Bilancio di esercizio e con separata votazione l'Assemblea dei Soci approva il Bilancio sociale predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze

dell'attività mutualistica. L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento del valore delle azioni detenute da ciascun Socio; - emissione di obbligazioni; - emissione di altri strumenti finanziari. La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli Amministratori sulla base dei seguenti criteri: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica e la professionalità; c) i compensi erogati; d) l'anzianità di appartenenza nella Cooperativa; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VIII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 38 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Cooperativa e i singoli Soci, o tra i Soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da ConfCooperative o altre previste per legge.

Art. 39 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari; c) le controversie di Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della cognizione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.; b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e

sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla ConfCoo-
perative vel altera entro trenta giorni dalla richiesta della
parte più diligente. La domanda di arbitrato, anche quando
concerne i rapporti tra Soci è notificata alla Cooperativa,
fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del
D.Lgs. n. 5/03 e eventuali modifiche e integrazioni di legge
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i Soci possono convenire
di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-
no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-
li diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel
termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale,
salvo che essi proroghino detto termine per non più di una
sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.
5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in
ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere
alla completezza dell'accertamento o al rispetto del princi-
pio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è
omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contrad-
dittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione,
le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle
parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza
di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbi-
trale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione
della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

La mancata esecuzione della decisione definitiva della con-
troversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di e-
sclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi
obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci pre-
sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-
vità sociale.

TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della
Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i po-
teri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-
nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai Soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
Soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. Sono comunque previsti un Regolamento Soci e il Regolamento Organico Interno che su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa dovranno essere approvati/modificati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 45 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.

F.to: CLAUDIO LANTERI
LUCIANO MARIANO notaio